



Roma,

*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

Alle Regioni ed alle Province autonome di  
Trento e di Bolzano

Loro PEC

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Oggetto : Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, articolo 13 recante “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità”.

Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.

### **Premessa**

In considerazione dei danni causati alle produzioni dalla siccità verificatasi nel corrente anno, sulla base dell'art. 13 del Decreto Legge citato in oggetto, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente all'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le presenti indicazioni procedurali rappresentano una linea guida base, in aggiunta alla quale le regioni possono adottare ulteriori processi migliorativi utilizzando, ad esempio, altre metodologie di calcolo già attuate in attuazione delle misure assicurative.

### **Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti**

Come da prassi consolidata questo Ministero, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004. Conseguentemente le Regioni provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle domande presentate dai richiedenti, compresi gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

*Tuttavia rispetto ai precedenti analoghi provvedimenti, la norma al comma 3 del citato articolo 13, dispone che “Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2”.*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

### ***Richiesta anticipazione***

La norma consente alle regioni di presentare la richiesta di anticipazione; al riguardo può essere destinata per questa finalità una somma fino a 40 milioni di euro.

Le spese relative all'anticipazione devono riguardare esclusivamente spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per garantire la continuazione dell'attività, come ad esempio l'acquisto di foraggi in sostituzione di quelli di produzione aziendale non raccolti a causa della siccità.

Per spese sostenute si intendono spese già fatturate o costituite da documentazione fiscalmente probante alla data di presentazione della domanda.

Le regioni possono formalizzare la richiesta di anticipazione, con delibera di giunta regionale, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari, tenendo conto dei fabbisogni manifestati dai potenziali beneficiari.

Le anticipazioni sulla singola domanda possono essere erogate dalle regioni nel limite del 20% dell'aiuto richiesto, pari al massimo all'80/90% del danno subito, con un importo minimo dei pagamenti di € 1.000 per beneficiario.

### ***Richiesta declaratoria e attivazioni degli interventi***

Per i termini per la formalizzazione delle richieste di declaratoria si rinvia all'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo n. 102/04, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge n. 115/2022.

Per attivare gli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero.

Al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato predisposto, con il contributo delle Regioni interessate, lo schema di domanda allegato, che ciascuna Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l'aiuto. Gli schemi di domanda dovranno contenere almeno gli elementi riportati nello schema allegato.

### ***Beneficiari e procedure di calcolo del danno***

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che:

la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A).

Per l'anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022.

In conseguenza dell'evento in argomento s'intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall'azienda per lo svolgimento del ciclo colturale.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
- d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori.

Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell'anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di *de minimis* o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E  
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) - SIAN CAR 8949.

Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023.

**Controlli da parte del Ministero**

Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli incrociati dei dati dichiarati dai beneficiari in sede di domanda con altre dichiarazioni/documenti rilasciati dai beneficiari per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino, polizze assicurative agevolate ecc.).

o o o o o o o o

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro un termine che tenga conto della scadenza del regime di aiuto, è necessario che le Regioni facciano pervenire i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande istruite entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0583726 del 15/11/2022

## Allegato 1

Domanda di aiuto per i danni causati dalla siccità 2022 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, e dell'art. 5 comma 2, Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Alla Regione/Provincia autonoma di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ I sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
(Comune) (Prov.)

residente in \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
(via, fraz., loc.)

\_\_\_\_\_ (c.a.p.) \_\_\_\_\_ (Comune) \_\_\_\_\_ (prov.)

codice fiscale \_\_\_\_\_

**Telefono (obbligatorio)** \_\_\_\_\_

**PEC (obbligatorio)** \_\_\_\_\_

in qualità di Titolare / Rappresentante legale dell'impresa agricola:

\_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

di essere ammesso/a a beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 ss. mm. e ii. fino ad un importo massimo di € \_\_\_\_\_ come risultante dalla Tabella 2;

- chiede inoltre di beneficiare dell'anticipazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 secondo la seguente tabella: *(riservato alle Regioni /Province autonome che hanno richiesto l'anticipazione)*

Foraggio acquistato	q.li	€/q.le	totale
Fieno			
Mais da insilaggio			

A tale scopo allega la documentazione probante costituita da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0583726 del 15/11/2022

## DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

1. le colture danneggiate per l'anno 2022, di cui alla tab.1, non sono coperte da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione a copertura del rischio siccità al momento in cui si è verificato l'evento di cui si chiede l'aiuto;
2. i dati e le informazioni relative all'azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato al piano colturale 2022;
3. per l'anno 2022 l'impresa ha sottoscritto polizze assicurative non agevolate a copertura del rischio siccità con la Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_, ovvero aderito al fondo non agevolato \_\_\_\_\_ gestito da \_\_\_\_\_ per la copertura del medesimo rischio;
4. nell'anno 2022 ha percepito indennizzi (interventi compensativi o rimborsi assicurativi o compensazioni di un Fondo) per eventi diversi da quello in oggetto alle colture e le superfici di seguito indicate:  
Comune \_\_\_\_\_, Coltura \_\_\_\_\_, Superficie (ha) \_\_\_\_\_; % di danno \_\_\_\_\_;  
Comune \_\_\_\_\_, Coltura \_\_\_\_\_, Superficie (ha) \_\_\_\_\_; % di danno \_\_\_\_\_;  
Comune \_\_\_\_\_, Coltura \_\_\_\_\_, Superficie (ha) \_\_\_\_\_; % di danno \_\_\_\_\_;
5. Indennizzi percepiti o previsti (nel caso di copertura assicurativa o di fondo di mutualizzazione) nell'anno 2022 € \_\_\_\_\_
6. a seguito del citato evento eccezionale, l'azienda ha subito i seguenti danni alle produzioni superiori al 30% della p.l.v. come di seguito dettagliato:

**Tabella 1 - Calcolo danno alle produzioni – (Tabella compilata a scopo esemplificativo)**

A1	CALCOLO DEL DANNO DA SICCIITA' DELL'ANNO 2022 ALLE PRODUZIONI												
cuaa	ANNO 2022								TRIENNIO (2019 – 2021) O QUINQUENNIO (2017-2021) DI RIFERIMENTO			CALCOLO DEL VALORE DANNO DA SICCIITA'	CALCOLO INCIDENZA % DEL DANNO
PRODUZIONI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
	superficie 2022 da anagrafe agricola (Ha)/n. amie	Produzione danneggiata dalla siccità	resa media realizzata nel 2022 riferita agli Ha/amie da colonna A (quintali/ha-Kg/amie)	Produzione 2022 (quintali)/kg	Prezzo unitario 2022 (Euro/q/Kg)	PLV 2022 - Ricavo dalla vendita prodotto (Euro) (2)	Eventuale indennizzo percepito da polizze diverse da siccità o altri strumenti compensativi	PLV 2022 TOTALE comprensiva del Contributo di cui alla Colonna F	Resa media delle produzioni nel triennio 2019-2021 o quinquennio 2017-2021 (quintali/ha-Kg/amie)	Prezzo medio del prodotto nel triennio 2019-2021 o quinquennio 2017-2021 (Euro/q.le-euro/Kg)	PLV Media Ordinaria del triennio - Ricavo ordinario dalla vendita del prodotto nel triennio 2019-2021 o quinquennio 2017-2021 (Euro)	DANNO Causato da SICCIITA' (euro)	INCIDENZA del danno da siccità (%)
da anagrafe agricola/	da anagrafe agricola	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	= C * D	dichiarato dal beneficiario	= E + F	dichiarato e dimostrabile dal beneficiario o benchmark o S.V. (*)	dichiarato e dimostrabile dal beneficiario o prezzi da decreto o da S.V. (*)	= A * H * I	= L - G	1 - (G/L)*100
frumento	2	no	50	100	23	2.300		2.300	50	24	2.400	0	
pere	3	si	140	420	70	29.400	5.000	34.400	240	80	57.600	23.200	
vite (merlot Veneto)	2	no	250	500	30	15.000		15.000	250	30	15.000	0	
Miele	95	si	5	475	6	2.850		2.850	10	7	6.650	3.800	
						49.550		54.550			81.650	27.000	33,2

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0583726 del 15/11/2022

1) nella colonna produzioni, indicare le produzioni come da piano colturale indicato nel fascicolo aziendale, distinguendo le colture danneggiate in comuni delimitati, indicando "SI" nella colonna produzione danneggiata. Indicare "NO", se la produzione danneggiata è ubicata in un comune **non** delimitato. Per tutte le produzioni non danneggiate indicare "NO" nella medesima colonna.

2) per maggiore chiarezza le regioni potranno indicare se coltura primaria, secondaria ecc., utili anche per la verifica della PLV aziendale.

3) nel caso di colture assicurate con polizza siccità o protette da una copertura mutualistica per il medesimo rischio, queste **devono** essere valorizzate ed indicate **senza danno**, per essere ricomprese nel calcolo della PLV aziendale.

4) nella colonna D è possibile indicare, secondo il seguente ordine di disponibilità dei dati, il prezzo reale, oppure il prezzo di mercato da listino disponibile per il periodo giugno-dicembre 2022, oppure i prezzi desunti dagli Standard Value

**Tabella 2 – Calcolo indennizzo massimo richiedibile**

<b>A</b>	Valore del danno alle produzioni (colonna M Tab 1)	€.....
<b>B</b>	Indennizzo richiesto = A *(max 80%-90%)	€.....

Di essere consapevole che l'anticipazione dovrà essere confermata nel limite dell'importo concesso a seguito di istruttoria della domanda di aiuto presentata ai sensi del dlgs n. 102/04 e che eventuali differenze negative tra la somma risultante a seguito dell'istruttoria della domanda e l'anticipazione concessa dovranno essere restituite alla regione;

**Il sottoscritto DICHIARA, INOLTRE**

- di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per l'apertura e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico;



- Di essere iscritto/a nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022;
- di essere consapevole che nel caso di impresa agricola con terreni siti in Regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla Regione in cui il beneficiario ha presentato la domanda unica della Pac. Nel caso in cui l'impresa abbia il fascicolo aziendale di competenza in una Regione non interessata alla delimitazione, la domanda dovrà essere presentata nella Regione dove ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata;
- che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;
- di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione;
- di aver stipulato
- di non aver stipulato

nell'anno 2022:

una o più polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione residua in campo a seguito dell'evento (Totale della colonna L della tabella 1) o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti (diversi dalla siccità);

- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino, polizze assicurative agevolate ecc.);
- di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste dall'Ufficio \_\_\_\_\_ (Struttura \_\_\_\_\_ della sede territoriale di competenza);
- che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni in atto a causa della siccità 2022;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di accettare qualsiasi determinazione della Regione \_\_\_\_\_ in ordine alla eventuale limitazione degli anticipi per carenza di fondi;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda, comprese eventuali aggiornamenti dei prezzi riconosciuti sui prodotti ottenuti nell'anno 2022;

ALTRE (facoltative)

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.

ALLEGATI (a discrezione delle Regioni)

(data)

IL DICHIARANTE